



OSSERVATORIO STATISTICO

Pensioni

- Vigenti e Liquidate -

(esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici)



I dati riportati nel presente Osservatorio Statistico si riferiscono alle Pensioni erogate dall'Inps vigenti all'1.1.2025 e liquidate nel 2024. Sono escluse le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.


Pensioni vigenti all'1.1.2025 e liquidate nel 2024 erogate dall'Inps¹

Le Gestioni

Le pensioni vigenti all'1.1.2025 sono 17.986.149, di cui 13.687.335 (il 76,1%) di natura previdenziale e 4.298.814 (il 23,9%) di natura assistenziale (Figura 1 e Tavola 1). Le prestazioni di tipo previdenziale sono erogate, a seguito di versamento di contributi durante l'attività lavorativa, al verificarsi di eventi quali il raggiungimento di una determinata età anagrafica e anzianità contributiva (pensione di vecchiaia e anticipata), la perdita della capacità lavorativa (pensione di inabilità) o la riduzione della stessa (assegno di invalidità) e la morte (pensione ai superstiti o di reversibilità). Le prestazioni di natura assistenziale sono erogate a sostegno di situazioni di invalidità o di disagio economico (prestazioni agli invalidi civili comprese le indennità di accompagnamento e pensioni e assegni sociali).

L'importo complessivo annuo² è pari a 253,9 miliardi di euro di cui 226,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 27,3 miliardi da quelle assistenziali. Il 46,4% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati delle quali quella di maggior rilievo è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che gestisce il 43,8% del complesso delle pensioni erogate e il 57,2% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28,1% delle pensioni per un importo in pagamento del 24,6% mentre le gestioni assistenziali erogano il 23,9% delle prestazioni con un importo in pagamento pari al 10,8% del totale.

Figura 1. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER GESTIONE



¹ Sono escluse le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, disponibili in un osservatorio statistico dedicato e l'Ex Inpgi.

² L'importo complessivo annuo delle pensioni è ottenuto moltiplicando per 13 mensilità (12 se indennità di accompagnamento) il valore dell'importo mensile di gennaio

Tavola 1. NUMERO E IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER GESTIONE (importi in milioni di euro)

Gestioni INPS		Numero pensioni	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	
Pensioni ai lavoratori dipendenti privati	FPLD	Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti (escluse le gestioni a contabilità separata)	7.496.708	41,7	130.402,6	51,4
		Trasporti	86.360	0,5	2.210,2	0,9
		Telefonici	73.266	0,4	2.250,3	0,9
		Elettrici	91.091	0,5	2.924,5	1,2
		INPDAl	126.828	0,7	7.387,4	2,9
	Totale FPLD		7.874.253	43,8	145.174,8	57,2
	Fondi Sostitutivi e integrativi	FF.SS.	197.998	1,1	5.498,0	2,2
		Volo	8.147	0,1	399,7	0,2
		Dazieri	5.294	0,0	111,1	0,0
		Clero	10.652	0,1	102,2	0,0
		Gas	3.869	0,0	112,6	0,0
		Esattoriali	3.518	0,0	96,1	0,0
		Minatori	4.715	0,0	89,8	0,0
		IPOST	169.037	0,9	3.794,7	1,5
		Spedizionieri doganali	2.062	0,0	22,4	0,0
Spettacolo	59.121	0,3	1.143,7	0,5		
sportivi professionisti	3.557	0,0	100,0	0,0		
Totale Fondi Sostitutivi e Integrativi		467.970	2,6	11.470,1	4,5	
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI		8.342.223	46,4	156.645,0	61,7	
Pensioni ai lavoratori Autonomi	Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri	1.149.112	6	11.910,7	4,7	
	Artigiani	1.795.888	10,0	26.764,9	10,5	
	Commercianti	1.497.516	8	21.373,8	8,4	
	Gestione separata lavoratori parasubordinati	616.979	3,4	2.337,7	0,9	
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI		5.059.495	28,1	62.387,2	24,6	
Altre gestioni e assicurazioni facoltative	Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare	1.056	0	0,8	-	
	Facoltative	943	0,0	1,4	-	
	Totalizzazione	32.169	0	775,3	0,3	
	Pensioni in regime di Cumulo	251.449	1,4	6.792,3	2,7	
TOTALE PENSIONI ALTRE GESTIONI E ASSICURAZIONI FACOLTATIVE		285.617	1,6	7.569,8	3,0	
Prestazioni assistenziali	Pensioni ed Assegni sociali	884.807	5	6.310,4	2,5	
	Invalidi civili	3.414.007	19,0	21.017,9	8,3	
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		4.298.814	23,9	27.328,3	10,8	
TOTALE PENSIONI		17.986.149	100,0	253.930,2	100,0	

N.B. Nella presente tavola e nelle successive, per effetto degli arrotondamenti, non è sempre stato possibile realizzare la quadratura verticale o orizzontale e i totali possono non corrispondere alla somma delle rispettive componenti

Nel 2024 sono state liquidate 1.434.086 pensioni (Figura 2 e Tavola 2) delle quali il 50,7% di natura previdenziale. Gli importi annualizzati, stanziati per le nuove liquidate del 2024 ammontano a 15,1 miliardi di euro, che rappresentano circa il 6,0% dell'importo complessivo annuo in pagamento all'1.1.2025.

Figura 2. NUMERO E IMPORTI IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 PER GESTIONE




Tavola 2. PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 PER GESTIONE (importi in milioni di euro)

Gestioni INPS			Numero pensioni	% sul totale	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	
Pensioni ai lavoratori dipendenti privati	FPLD	Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti (escluse le gestioni a contabilità separata)	379.816	26,5	5.945,9	39,3	
		Trasporti	3.008	0,2	61,4	0,4	
		Telefonici	2.806	0,2	79,6	0,5	
		Elettrici	2.804	0,2	81,5	0,5	
		INPDAI	4.389	0,3	249,4	1,7	
	Totale FPLD			392.823	27,4	6.417,8	42,4
	Fondi Sostitutivi e integrativi	FF.SS.	5.326	0,4	127,6	0,8	
		Volo	753	0,1	34,0	0,2	
		Dazieri	128	0,0	2,0	0,0	
		Clero	465	0,0	4,3	0,0	
		Gas	71	-	1,3	0,0	
		Esattoriali	199	0,0	6,4	0,0	
		Minatori	124	0,0	2,0	0,0	
		IPOST	6.177	0,4	129,4	0,9	
		Spedizionieri doganali	62	-	0,5	-	
Spettacolo		4.340	0,3	67,5	0,5		
sportivi professionisti	297	0,0	6,5	0,0			
Totale Fondi Sostitutivi e Integrativi			17.942	1,3	381,3	2,5	
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI			410.765	28,6	6.799,1	44,9	
Pensioni ai lavoratori Autonomi	Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri	36.722	3	341,7	2,3		
	Artigiani	94.078	6,6	1.216,2	8,0		
	Commercianti	82.763	6	1.087,6	7,2		
	Gestione separata lavoratori parasubordinati	51.574	3,6	207,1	1,4		
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI			265.137	18,5	2.852,6	18,9	
Prestazioni assistenziali	Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare	62	0	0,1	-		
	Facoltative	6	-	0,1	-		
	Totalizzazione	1.717	0	30,3	0,2		
	Pensioni in regime di Cumulo	49.243	3,4	1.184,9	7,8		
TOTALE PENSIONI ALTRE GESTIONI E ASSICURAZIONI FACOLTATIVE			51.028	3,6	1.215,4	8,0	
Prestazioni assistenziali	Pensioni ed Assegni sociali	57.406	4	372,8	2,5		
	Invalidi civili	649.750	45,3	3.896,7	25,7		
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI			707.156	49,3	4.269,5	28,2	
TOTALE PENSIONI			1.434.086	100,0	15.136,6	100,0	

Le categorie di pensione³

Dall'analisi per categoria di pensione (Tavola 3), si osserva che le prestazioni di tipo previdenziale sono costituite per il 69,5% da pensioni della categoria vecchiaia di cui poco più della metà (57,3%) erogate a soggetti di sesso maschile, per il 4,8% da pensioni della categoria invalidità previdenziale di cui il 58,0% erogato a maschi e per il 25,7% da pensioni della categoria Superstiti che presentano un tasso di mascolinità pari al 12,6%.


Tavola 3. PENSIONI PREVIDENZIALI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CATEGORIA DI PENSIONE (importi in milioni di euro)

Categorie e sottocategorie di pensione		Maschi	Femmine	Totale				
				Numero pensioni	% sul totale	Tasso di mascolinità	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Pensionati ai lavoratori dipendenti privati comprese gestioni minori e assicurazioni facoltative								
Vecchiaia	Anzianità/Anticipate	2.457.431	910.001	3.367.432	39,0	73,0	100.317,5	61,1
	Vecchiaia	794.303	1.645.538	2.439.841	28,3	32,6	31.640,8	19,3
Totale vecchiaia		3.251.734	2.555.539	5.807.273	67,3	56,0	131.958,3	80,4
Invalidità previdenziale	Assegno di invalidità	205.527	121.349	326.876	3,8	62,9	3.499,6	2,1
	Pensione di Inabilità	39.548	19.169	58.717	0,7	67,4	986,3	0,6
	Pensione di Invalidità (Ante Legge 222/84)	38.125	68.730	106.855	1,2	35,7	1.087,0	0,7
Totale invalidità previdenziale		283.200	209.248	492.448	5,7	57,5	5.572,8	3,4
Superstiti	Superstite da assicurato	69.420	398.152	467.572	5,4	14,8	4.286,3	2,6
	Superstite da pensionato	224.985	1.635.562	1.860.547	21,6	12,1	22.397,4	13,6
Totale pensioni ai superstiti		294.405	2.033.714	2.328.119	27,0	12,6	26.683,7	16,3
Totale pensioni gestioni lavoratori dipendenti		3.829.339	4.798.501	8.627.840	100,0	44,4	164.214,8	100,0
Pensionati ai lavoratori autonomi								
Vecchiaia	Anzianità/Anticipate	1.278.696	441.283	1.719.979	34,0	74,3	33.835,7	54,2
	Vecchiaia	920.225	1.060.431	1.980.656	39,2	46,5	17.832,2	28,6
Totale vecchiaia		2.198.921	1.501.714	3.700.635	73,1	59,4	51.667,9	82,8
Invalidità previdenziale	Assegno di invalidità	78.105	35.511	113.616	2,3	68,7	1.077,9	1,7
	Pensione di Inabilità	11.883	4.828	16.711	0,3	71,1	209,0	0,3
	Pensione di Invalidità (Ante Legge 222/84)	8.006	27.012	35.018	0,7	22,9	253,4	0,4
Totale invalidità previdenziale		97.994	67.351	165.345	3,3	59,3	1.540,3	2,5
Superstiti	Superstite da assicurato	34.176	226.088	260.264	5,1	13,1	1.700,4	2,7
	Superstite da pensionato	115.053	818.198	933.251	18,5	12,3	7.478,5	12,0
Totale pensioni ai superstiti		149.229	1.044.286	1.193.515	23,6	12,5	9.178,9	14,7
Totale pensioni gestioni lavoratori autonomi		2.446.144	2.613.351	5.059.495	100,0	48,3	62.387,2	100,0
Totale pensioni previdenziali*								
Vecchiaia	Anzianità/Anticipate	3.736.127	1.351.284	5.087.411	37,2	73,4	134.153,2	59,2
	Vecchiaia	1.714.528	2.705.969	4.420.497	32,3	38,8	49.473,0	21,8
Totale vecchiaia		5.450.655	4.057.253	9.507.908	69,5	57,3	183.626,2	81,0
Invalidità previdenziale	Assegno di invalidità	283.632	156.860	440.492	3,2	64,4	4.577,4	2,0
	Pensione di Inabilità	51.431	23.997	75.428	0,6	68,2	1.195,2	0,5
	Pensione di Invalidità (Ante Legge 222/84)	46.131	95.742	141.873	1,0	32,5	1.340,4	0,6
Totale invalidità previdenziale		381.194	276.599	657.793	4,8	58,0	7.113,1	3,1
Superstiti	Superstite da assicurato	103.596	624.240	727.836	5,3	14,2	5.986,7	2,6
	Superstite da pensionato	340.038	2.453.760	2.793.798	20,4	12,2	29.875,9	13,2
Totale pensioni ai superstiti		443.634	3.078.000	3.521.634	25,7	12,6	35.862,6	15,8
Totale pensioni gestioni previdenziali INPS		6.275.483	7.411.852	13.687.335	100,0	45,8	226.601,9	100,0

³ Nella categoria di pensione "Anzianità/Anticipate" sono compresi i prepensionamenti dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici o editrici di giornali quotidiani e di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in crisi ex art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, che nelle versioni precedenti erano presentati separatamente.

Analizzando le sottocategorie si osserva che circa il 73,4% delle pensioni di anzianità/anticipate sono erogate a soggetti di sesso maschile, mentre tale percentuale si abbassa al 38,8% per le pensioni della sottocategoria vecchiaia. Anche nell'invalidità previdenziale c'è una distinzione per genere nelle sottocategorie; infatti le due tipologie di prestazione istituite dalla legge 222/84 presentano una preponderanza del genere maschile e precisamente il 64,4% per l'assegno di invalidità e il 68,2% per la pensione di inabilità; mentre le pensioni di invalidità decorrenti prima della suddetta legge avevano un tasso di mascolinità del 32,5%, dovuto naturalmente all'età elevata dei titolari di queste prestazioni e alla maggiore longevità delle donne (Figura 3)

Figura 3. TASSO DI MASCOLINITA' DELLE PENSIONI PREVIDENZIALI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER SOTTOCATEGORIA



Le prestazioni di tipo assistenziale (Tavola 4) sono costituite per il 20,6% da pensioni e assegni sociali di cui il 38,1% erogate a soggetti di sesso maschile, il restante 79,4% delle prestazioni sono erogate ad invalidi civili sotto forma di pensione e/o indennità, di queste ultime l'indice di mascolinità è del 42,0%. Analizzando le sottocategorie si osserva che il 42,3% di pensioni e assegni sociali hanno avuto origine da una pensione di invalidità civile; ne deriva che le prestazioni legate all'invalidità sono 3.788.119 e costituiscono l'88,1% del complesso delle prestazioni assistenziali.

La prestazione di maggior rilievo è l'indennità di accompagnamento per invalidi totali che rappresenta il 45,8% della totalità delle prestazioni e costituisce quasi la metà (46,9%) dell'importo complessivo annuo in pagamento. Si osserva che le prestazioni di tipo assistenziale presentano un tasso di mascolinità costantemente inferiore al 50%; questo fenomeno può essere attribuito ad una maggiore presenza delle donne nelle classi di età più avanzata (con maggior rischio di invalidità) insieme ad una maggiore esposizione alla povertà (molte donne in età avanzata non hanno avuto versamenti sufficienti per la maturazione di una prestazione previdenziale). Fanno infatti eccezione le indennità di frequenza ai minori, le indennità di comunicazione e le pensioni agli invalidi totali che vengono erogate a soggetti con meno di 65 anni.

Tavola 4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CATEGORIA

Categorie e sottocategorie di pensione			Maschi	Femmine	Totale				
					Numero pensioni	% sul totale	Tasso di mascolinità	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale
Pensioni e assegni sociali	Pensioni sociali	Pensione sociale non invalido	371	2.864	3.235	0,1	11,5	28,4	0,1
		Pensione sociale da invalido civile	310	2.599	2.909	0,1	10,7	14,9	0,1
	Totale Pensioni sociali		681	5.463	6.144	0,1	11,1	43,2	0,2
	Assegni sociali	Assegno sociale non invalido	214.462	292.998	507.460	11,8	42,3	3.888,0	14,2
		Assegno sociale da invalido civile	121.566	249.637	371.203	8,6	32,7	2.379,2	8,7
	Totale assegni sociali		336.028	542.635	878.663	20,4	38,2	6.267,1	22,9
TOTALE PENSIONI e ASSEGNI SOCIALI			336.709	548.098	884.807	20,6	38,1	6.310,4	23,1
Invalidi civili	Ciechi	Pensione ciechi assoluti	11.605	17.764	29.369	0,7	39,5	159,5	0,6
		Pensione ciechi parziali	12.892	30.438	43.330	1,0	29,8	192,1	0,7
		Indennità ventesimisti	22.562	41.240	63.802	1,5	35,4	175,4	0,6
		Indennità di accompagnamento ai ciechi	22.825	26.405	49.230	1,2	46,4	602,1	2,2
	Totale prestazioni ai ciechi		69.884	115.847	185.731	4,3	37,6	1.129,1	4,1
	Sordomuti	Pensione ai sordomuti	7.372	8.797	16.169	0,4	45,6	111,5	0,4
		Indennità di comunicazione	21.734	21.111	42.845	1,0	50,7	137,7	0,5
	Totale prestazioni ai sordomuti		29.106	29.908	59.014	1,4	49,3	249,1	0,9
	Invalidi totali	Pensione inabilità	291.807	277.347	569.154	13,2	51,3	4.041,1	14,8
		Indennità di accompagnamento agli invalidi totali	725.115	1.244.136	1.969.251	45,8	36,8	12.806,1	46,9
	Totale prestazioni agli invalidi civili totali		1.016.922	1.521.483	2.538.405	59,1	40,1	16.847,3	61,7
	Invalidi parziali	Assegno di assistenza	168.415	225.588	394.003	9,2	42,7	1.794,5	6,6
		Indennità di frequenza minori	149.685	81.471	231.156	5,4	64,8	960,9	3,5
		Indennità di accompagnamento agli invalidi parziali	722	4.976	5.698	0,1	12,7	37,1	0,1
Totale prestazioni agli invalidi civili parziali		318.822	312.035	630.857	14,7	50,5	2.792,4	10,2	
TOTALE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI			1.434.734	1.979.273	3.414.007	79,4	42,0	21.017,9	76,9
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI			1.771.443	2.527.371	4.298.814	100,0	41,2	27.328,3	100,0

Riguardo le pensioni previdenziali liquidate nel 2024 (Tavola 5), si notano percentuali sul totale delle categorie di pensione pari rispettivamente al 61,4% per le pensioni di vecchiaia, al 9,5% per quelle di invalidità previdenziale e al 29,2% quelle ai superstiti.

Tavola 5. PENSIONI PREVIDENZIALI LIQUIDATE NEL 2024 PER CATEGORIA

Categorie di pensione	Maschi	Femmine	Totale					
			Numero pensioni	% sul totale	Tasso di mascolinità	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	
Pensioni ai lavoratori dipendenti privati comprese gestioni minori e assicurazioni facoltative								
Vecchiaia	Anzianità/Anticipate	86.035	36.590	122.625	26,6	70,2	3.596,3	44,9
	Vecchiaia	71.108	83.774	154.882	33,5	45,9	2.256,6	28,2
Totale vecchiaia		157.143	120.364	277.507	60,1	56,6	5.852,9	73,0
Invalidità previdenziale	Assegno di invalidità	30.959	18.904	49.863	10,8	62,1	499,0	6,2
	Pensione di Inabilità	2.387	1.465	3.852	0,8	62,0	58,8	0,7
	Pensione di Invalidità (<i>Ante Legge 2</i>)	51	36	87	0,0	58,6	1,6	0,0
Totale invalidità previdenziale		33.397	20.405	53.802	11,7	62,1	559,4	7,0
Superstiti	Superstite da assicurato	4.711	12.215	16.926	3,7	27,8	150,0	1,9
	Superstite da pensionato	21.108	92.450	113.558	24,6	18,6	1.452,2	18,1
Totale pensioni ai superstiti		25.819	104.665	130.484	28,3	19,8	1.602,2	20,0
Totale pensioni gestioni lavoratori dipendenti		216.359	245.434	461.793	100,0	46,9	8.014,5	100,0
Pensioni ai lavoratori autonomi								
Vecchiaia	Anzianità/Anticipate	42.487	12.752	55.239	20,8	76,9	1.000,4	35,1
	Vecchiaia	67.824	45.410	113.234	42,7	59,9	1.075,9	37,7
Totale vecchiaia		110.311	58.162	168.473	63,5	65,5	2.076,4	72,8
Invalidità previdenziale	Assegno di invalidità	10.134	4.052	14.186	5,4	71,4	119,0	4,2
	Pensione di Inabilità	693	220	913	0,3	75,9	10,7	0,4
Totale invalidità previdenziale		10.827	4.272	15.099	5,7	71,7	129,6	4,5
Superstiti	Superstite da assicurato	1.853	6.936	8.789	3,3	21,1	54,6	1,9
	Superstite da pensionato	12.491	60.285	72.776	27,5	17,2	592,0	20,8
Totale pensioni ai superstiti		14.344	67.221	81.565	30,8	17,6	646,6	22,7
Totale pensioni gestioni lavoratori autonomi		135.482	129.655	265.137	100,0	51,1	2.852,6	100,0
Totale pensioni previdenziali*								
Vecchiaia	Anzianità/Anticipate	128.522	49.342	177.864	24,5	72,3	4.596,7	42,3
	Vecchiaia	138.932	129.184	268.116	36,9	51,8	3.332,5	30,7
Totale vecchiaia		267.454	178.526	445.980	61,4	60,0	7.929,2	73,0
Invalidità previdenziale	Assegno di invalidità	41.093	22.956	64.049	8,8	64,2	618,0	5,7
	Pensione di Inabilità	3.080	1.685	4.765	0,7	64,6	69,4	0,6
	Pensione di Invalidità (<i>Ante Legge 222/84</i>)	51	36	87	0,0	58,6	1,6	0,0
Totale invalidità previdenziale		44.224	24.677	68.901	9,5	64,2	689,0	6,3
Superstiti	Superstite da assicurato	6.564	19.151	25.715	3,5	25,5	204,7	1,9
	Superstite da pensionato	33.599	152.735	186.334	25,6	18,0	2.044,2	18,8
Totale pensioni ai superstiti		40.163	171.886	212.049	29,2	18,9	2.248,8	20,7
Totale pensioni gestioni previdenziali INPS		351.841	375.089	726.930	100,0	48,4	10.867,1	100,0

Nell'ambito delle prestazioni di tipo assistenziale (Tavola 6) si rilevano percentuali sul totale pari a 8,1% per gli assegni sociali e a 91,9% per le prestazioni di invalidità civile.

Tavola 6. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LIQUIDATE NEL 2024 PER CATEGORIA

Categorie di pensione	Maschi	Femmine	Totale					
			Numero pensioni	% sul totale	Tasso di mascolinità	Importo complessivo annuo (milioni di euro)	% sul totale	
Assegni sociali	Assegno sociale non invalido	24.429	32.686	57.115	8,1	42,8	371,0	8,7
	Assegno sociale da invalido civile	116	175	291	0,0	39,9	1,8	0,0
TOTALE ASSEGNI SOCIALI		24.545	32.861	57.406	8,1	42,8	372,8	8,7
Ciechi	Pensione ciechi assoluti	721	1.198	1.919	0,3	37,6	9,7	0,2
	Pensione ciechi parziali	1.666	3.807	5.473	0,8	30,4	23,9	0,6
	Indennità ventesimisti	3.186	5.261	8.447	1,2	37,7	22,5	0,5
	Indennità di accompagnamento ai ciechi	1.373	1.705	3.078	0,4	44,6	36,1	0,9
Totale prestazioni ai ciechi		6.946	11.971	18.917	2,7	36,7	92,3	2,2
Sordomuti	Pensione ai sordomuti	172	197	369	0,1	46,6	2,9	0,1
	Indennità comunicazione	404	378	782	0,1	51,7	2,5	0,1
Totale prestazioni ai sordomuti		576	575	1.151	0,2	50,0	5,3	0,1
Invalidi totali	Pensione inabilità	33.944	43.988	77.932	11,0	43,6	494,0	11,6
	Indennità di accompagnamento agli invalidi totali	179.189	268.036	447.225	63,2	40,1	2.852,4	66,8
Totale prestazioni agli invalidi civili totali		213.133	312.024	525.157	74,3	40,6	3.346,4	78,4
Invalidi parziali	Assegno di assistenza	24.538	34.152	58.690	8,3	41,8	263,6	6,2
	Indennità di frequenza minori	28.811	17.024	45.835	6,5	62,9	189,2	4,4
Totale prestazioni agli invalidi civili parziali		53.351	51.176	104.527	14,8	51,0	452,8	10,6
TOTALE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI		274.004	375.746	649.750	91,9	42,2	3.896,7	91,3
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		298.549	408.607	707.156	100,0	42,2	4.269,5	100,0

(1) Nel numero sono comprese le duplicazioni dovute ai soggetti che percepiscono contemporaneamente più di una prestazione (es. pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento)


Le differenze nella distribuzione delle categorie, rispetto a quella rilevata negli analoghi prospetti relativi alle pensioni vigenti all'1.1.2025, sono dovute fundamentalmente all'evoluzione delle modifiche normative nonché alla contestuale evoluzione della struttura per età della popolazione.

La Tavola 7 e la Figura 4 mettono in luce, riguardo le pensioni di vecchiaia, che a fronte di un andamento crescente dell'età media di pensionamento dovuta all'effetto delle riforme pensionistiche atte a contenere gli effetti dell'invecchiamento della popolazione, l'andamento del numero di pensioni di vecchiaia liquidate risulta fino al 2014 sostanzialmente decrescente, per poi cominciare a crescere a partire dal 2015. Gli ultimi anni si assiste ad un rallentamento della crescita dovuto alla graduale attenuazione dei benefici apportati da quota 100 (102, 103) e opzione donna.

Tavola 7. SERIE STORICA PENSIONI PREVIDENZIALI LIQUIDATE (2003-2024)

Anno	Vecchiaia			Invalidità			Superstiti			Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale pensioni previdenziali	età media alla decorrenza	Numero Pensioni	% sul totale pensioni previdenziali	età media alla decorrenza	Numero Pensioni	% sul totale pensioni previdenziali	età media alla decorrenza	Numero Pensioni	età media alla decorrenza
2003	423.661	62,6	59,8	51.196	7,6	51,2	201.765	29,8	70,4	676.622	62,3
2004	438.475	64,4	59,8	49.300	7,2	51,1	192.968	28,4	70,4	680.743	62,2
2005	410.940	60,4	61,1	58.159	8,6	50,9	211.198	31,0	70,7	680.297	63,2
2006	467.932	65,4	60,4	54.054	7,6	50,9	194.086	27,1	71,0	716.072	62,5
2007	414.466	62,8	60,8	55.086	8,4	50,8	190.191	28,8	71,2	659.743	63,0
2008	373.730	59,5	60,4	56.349	9,0	51,0	197.790	31,5	71,5	627.869	63,0
2009	317.304	55,6	61,6	53.208	9,3	51,2	200.470	35,1	71,9	570.982	64,2
2010	371.911	60,0	61,0	53.135	8,6	51,2	194.596	31,4	72,0	619.642	63,6
2011	296.359	54,6	61,2	49.096	9,1	51,6	197.020	36,3	72,3	542.475	64,3
2012	252.042	50,0	61,9	50.162	10,0	52,0	202.162	40,1	72,7	504.366	65,2
2013	252.784	49,3	62,6	54.334	10,6	52,4	205.515	40,1	72,8	512.633	65,6
2014	206.750	44,7	63,4	55.877	12,1	52,8	200.391	43,3	73,0	463.018	66,3
2015	285.056	52,1	62,7	55.883	10,2	53,2	206.601	37,7	73,4	547.540	65,8
2016	233.623	47,8	63,2	57.294	11,7	53,6	197.514	40,4	73,4	488.431	66,2
2017	296.506	53,0	63,5	56.414	10,1	54,0	206.138	36,9	73,9	559.058	66,4
2018	307.447	54,2	63,7	56.887	10,0	54,3	203.026	35,8	73,9	567.360	66,4
2019	359.375	57,7	63,9	57.926	9,3	54,4	205.726	33,0	74,2	623.027	66,4
2020	432.096	61,6	64,3	49.214	7,0	54,5	220.628	31,4	74,4	701.938	66,8
2021	443.182	60,4	64,3	54.236	7,4	54,8	236.753	32,3	74,3	734.171	66,8
2022	444.833	61,6	64,4	55.025	7,6	55,0	222.565	30,8	74,7	722.423	66,9
2023	429.518	61,3	64,7	60.735	8,7	55,3	210.728	30,1	74,8	700.981	66,9
2024	445.980	61,4	65,1	68.901	9,5	55,6	212.049	29,2	74,9	726.930	67,1

Figura 4. SERIE STORICA PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE ED ETÀ MEDIA ALLA DECORRENZA




Il numero di prestazioni assistenziali liquidate (Tavola 8 e Figura 5) ha una linea di tendenza mediamente crescente. Nel 2020 si nota un brusco arresto della crescita dovuto fondamentalmente alla situazione pandemica che ha causato rallentamenti negli accertamenti medico-legali per il riconoscimento degli stati di invalidità, cecità e sordità civile; anche le percentuali sul totale hanno una linea crescente arrivando a valori intorno al 50% dal 2012 al 2019, per poi diminuire nel 2020 al 41%; nel 2024 tale

percentuale si è attestata al 49,3. L'età media alla decorrenza ha un andamento sinusoidale tra i valori estremi di 68 e 70 anni.

Tavola 8. SERIE STORICA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LIQUIDATE (ANNI 2003-2024)

Anno	Numero Pensioni	% sul totale delle pensioni liquidate	età media alla decorrenza
2003	464.851	37,6	69,0
2004	449.783	39,8	69,5
2005	499.465	42,3	69,6
2006	488.962	40,6	69,8
2007	518.880	44,0	70,1
2008	561.497	47,2	70,0
2009	574.570	50,2	69,7
2010	507.859	45,0	69,6
2011	424.153	44,0	69,0
2012	516.566	50,9	69,0
2013	514.142	50,4	68,4
2014	538.037	54,1	68,1
2015	571.386	51,0	68,4
2016	557.947	53,2	68,7
2017	553.105	49,7	69,0
2018	567.934	50,0	69,2
2019	587.456	48,5	69,5
2020	481.033	40,7	69,3
2021	581.000	44,2	69,5
2022	627.799	46,5	69,2
2023	663.705	48,6	67,9
2024	707.156	49,3	67,8

Figura 5. SERIE STORICA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LIQUIDATE ED ETÀ MEDIA ALLA DECORRENZA (ANNI 2003 – 2024)



La distribuzione territoriale

Dall'analisi della distribuzione territoriale (Tavola 9 e Figura 6) si osserva che l'area geografica che registra la percentuale più alta di prestazioni pensionistiche all'1.1.2025 è l'Italia settentrionale con il 47,8%, al centro viene erogato il 19,3% delle pensioni mentre in Italia meridionale e nelle isole il 30,9%; il restante 2,0% (368.626 pensioni) viene erogato a soggetti residenti all'estero. Calcolando il coefficiente di pensionamento grezzo (rapporto tra numero di pensioni e popolazione residente⁴ per mille) di ciascuna area geografica, si osserva che il Nord continua ad essere l'area con il maggior numero di pensioni per mille residenti (312,7 per mille), seguita dal Centro con il 296,0 per mille e dal Mezzogiorno con il 281,0 per mille.


Tavola 9. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025

AREA GEOGRAFICA	Maschi			Femmine			Totale		
	Numero Pensioni	% <i>sul totale</i>	Numero prestazioni per 1000 residenti	Numero Pensioni	% <i>sul totale</i>	Numero prestazioni per 1000 residenti	Numero Pensioni	% <i>sul totale</i>	Numero prestazioni per 1000 residenti
Vecchiaia									
Italia settentrionale	2.958.316	54,3	219,4	2.384.855	58,8	170,4	5.343.171	56,2	194,5
Italia centrale	1.024.381	18,8	180,0	774.451	19,1	128,6	1.798.832	18,9	153,6
Italia meridionale e isole	1.318.345	24,2	136,3	801.023	19,7	79,2	2.119.368	22,3	107,1
Totale residenti in Italia	5.301.042	97,3	183,8	3.960.329	97,6	131,5	9.261.371	97,4	157,0
Estero	149.613	2,7		96.924	2,4		246.537	2,6	
TOTALE VECCHIAIA	5.450.655	100		4.057.253	100		9.507.908	100	
Invalidità previdenziale									
Italia settentrionale	114.446	30,0	8,5	94.955	34,3	6,8	209.401	31,8	7,6
Italia centrale	70.640	18,5	12,4	59.518	21,5	9,9	130.158	19,8	11,1
Italia meridionale e isole	188.156	49,4	19,5	119.208	43,1	11,8	307.364	46,7	15,5
Totale residenti in Italia	373.242	97,9	12,9	273.681	99,0	9,1	646.923	98,4	11,0
Estero	7.952	2,1		2.918	1,1		10.870	1,7	
TOTALE INVALIDITA' PREVIDENZIALE	381.194	100		276.599	100		657.793	100	
Superstiti									
Italia settentrionale	235.207	53,0	17,4	1.489.991	48,4	106,5	1.725.198	49,0	62,8
Italia centrale	84.033	18,9	14,8	575.958	18,7	95,7	659.991	18,7	56,4
Italia meridionale e isole	118.439	26,7	12,2	906.787	29,5	89,7	1.025.226	29,1	51,8
Totale residenti in Italia	437.679	98,7	15,2	2.972.736	96,6	98,7	3.410.415	96,8	57,8
Estero	5.955	1,3		105.264	3,4		111.219	3,2	
TOTALE SUPERSTITI	443.634	100		3.078.000	100		3.521.634	100	
Pensioni e Assegni sociali									
Italia settentrionale	71.621	21,3	5,3	132.742	24,2	9,5	204.363	23,1	7,4
Italia centrale	59.606	17,7	10,5	112.203	20,5	18,6	171.809	19,4	14,7
Italia meridionale e isole	205.482	61,0	21,2	303.153	55,3	30,0	508.635	57,5	25,7
TOTALE PENSIONI/ASSEGNI SOCIALI	336.709	100	12	548.098	100	18	884.807	100	15
Prestazioni agli invalidi civili									
Italia settentrionale	455.539	31,8	33,8	654.883	33,1	46,8	1.110.422	32,5	40,4
Italia centrale	290.810	20,3	51,1	414.449	20,9	68,8	705.259	20,7	60,2
Italia meridionale e isole	688.385	48,0	71,2	909.941	46,0	90,0	1.598.326	46,8	80,8
TOTALE PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI	1.434.734	100	50	1.979.273	100	66	3.414.007	100	58
Totale									
Italia settentrionale	3.835.129	47,7	284,4	4.757.426	47,9	340,0	8.592.555	47,8	312,7
Italia centrale	1.529.470	19,0	268,8	1.936.579	19,5	321,6	3.466.049	19,3	296,0
Italia meridionale e isole	2.518.807	31,3	260,4	3.040.112	30,6	300,7	5.558.919	30,9	281,0
Totale residenti in Italia	7.883.406	98,0	273,3	9.734.117	97,9	323,1	17.617.523	98,0	298,7
Estero	163.520	2,0		205.106	2,1		368.626	2,1	
TOTALE	8.046.926	100		9.939.223	100		17.986.149	100	

⁴ ISTAT –Popolazione residente al 1.1.2025

Osservando la stessa distribuzione per categoria si osserva che il Nord ha un numero di pensioni per residente maggiore per le categorie vecchiaia e superstiti, seguito dal Centro e dal Mezzogiorno, mentre l'ordine si inverte per le pensioni di categoria invalidità previdenziale e per le prestazioni assistenziali.

Figura 6. DISTRIBUZIONE DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER 1000 RESIDENTI DISTINTE PER AREA GEOGRAFICA E CATEGORIA DI PENSIONE



Analizzando più in dettaglio la concentrazione di pensioni sul territorio italiano, la Tavola 10 mostra le regioni italiane ordinate in modo crescente in base al coefficiente standardizzato di pensionamento utilizzato per consentire un confronto più corretto fra regioni "più giovani" (teoricamente con meno pensionati) e regioni "più vecchie". La regione con minor numero di pensioni previdenziali per residente risulta essere la Sicilia (166 pensioni x 1.000 residenti), seguita dalla Campania con 173 pensioni e dal Lazio (183); in Lombardia dove vengono erogate il 19,0% del totale delle prestazioni previdenziali, il coefficiente standardizzato di pensionamento è pari a 267 pensioni per mille abitanti per un totale di 2.600.611 pensioni. Si osserva che la Liguria che presenta il quinto tasso grezzo più elevato, 265 pensioni per mille residenti, si trova al decimo posto di questa classifica per effetto della distribuzione per età della popolazione (la Liguria ha la più alta concentrazione di ultrasessantacinquenni in Italia); mentre la Campania che presenta il tasso grezzo di pensionamento più basso, 145 pensioni per mille residenti, si trova al secondo posto poiché, in questo caso, la concentrazione di ultrasessantacinquenni è la più bassa d'Italia.

Nella classifica stilata per le prestazioni assistenziali l'ordine delle regioni si inverte e troviamo quindi le regioni del Nord nei primi posti con Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto, che presentano un tasso standardizzato rispettivamente di 46, 47, 47 e 48 per 1.000 residenti. Chiudono la classifica Puglia, Campania e Calabria che presentano rispettivamente un tasso standardizzato di 115, 121 e 131 pensioni per 1.000 residenti.

Tavola 10. DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025


REGIONE	Maschi		Femmine		Totale		Numero prestazioni per 1000 residenti	Coefficiente di pensionamento standardizzato ⁽¹⁾
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale		
Pensioni previdenziali								
Sicilia	363.202	5,8	381.404	5,2	744.606	5,4	155	166,1
Campania	377.311	6,0	434.535	5,9	811.846	5,9	145	173,4
Lazio	461.265	7,4	546.094	7,4	1.007.359	7,4	176	183,1
Sardegna	150.400	2,4	162.789	2,2	313.189	2,3	199	183,7
Puglia	366.264	5,8	386.495	5,2	752.759	5,5	193	196,5
Calabria	155.389	2,5	201.149	2,7	356.538	2,6	194	200,1
Basilicata	52.922	0,8	64.444	0,9	117.366	0,9	220	212,7
Molise	29.620	0,5	38.478	0,5	68.098	0,5	235	214,6
Abruzzo	129.832	2,1	157.724	2,1	287.556	2,1	227	216,0
Liguria	177.392	2,8	222.753	3,0	400.145	2,9	265	219,8
Toscana	433.171	6,9	512.849	6,9	946.020	6,9	258	236,4
Umbria	103.791	1,7	123.884	1,7	227.675	1,7	267	239,6
Friuli V.G.	145.149	2,3	178.519	2,4	323.668	2,4	271	241,9
Valle d'Aosta	14.895	0,2	17.228	0,2	32.123	0,2	261	251,1
Veneto	585.096	9,3	651.977	8,8	1.237.073	9,0	255	252,8
Marche	180.827	2,9	227.100	3,1	407.927	3,0	275	254,8
Trentino	118.413	1,9	135.909	1,8	254.322	1,9	235	256,4
Piemonte	536.693	8,6	670.891	9,1	1.207.584	8,8	284	259,7
Lombardia	1.181.280	18,8	1.419.331	19,2	2.600.611	19,0	260	267,2
Emilia Romagna	549.051	8,8	673.193	9,1	1.222.244	8,9	275	269,1
Totale residenti in Italia	6.111.963	97,4	7.296.746	97,2	13.318.709	97,3	226	225,9
Esteri	163.520	2,6	205.106	2,8	368.626	2,7		
Totale	6.275.483	100,00	7.411.852	100,00	13.687.335	100,00		
Pensioni assistenziali⁽²⁾								
Trentino	1.799	0,1	3.140	0,1	4.939	0,1	21	20,7
Valle d'Aosta	270	0,0	561	0,0	831	0,0	27	26,7
Emilia Romagna	84.635	4,8	125.574	5,0	210.209	4,9	47	45,8
Friuli V.G.	23.369	1,3	37.280	1,5	60.629	1,4	51	46,7
Piemonte	86.705	4,9	126.454	5,0	213.159	5,0	50	47,5
Veneto	92.542	5,2	140.450	5,6	232.992	5,4	48	47,8
Toscana	75.861	4,3	119.831	4,7	195.692	4,6	53	50,0
Lombardia	201.806	11,4	297.826	11,8	499.632	11,6	50	50,5
Liguria	36.034	2,0	56.360	2,2	92.394	2,2	61	54,2
Marche	40.666	2,3	63.099	2,5	103.765	2,4	70	65,5
Molise	10.006	0,6	13.741	0,5	23.747	0,6	82	77,2
Abruzzo	41.932	2,4	60.949	2,4	102.881	2,4	81	78,5
Basilicata	19.522	1,1	27.952	1,1	47.474	1,1	89	86,8
Lazio	203.221	11,5	291.562	11,5	494.783	11,5	87	88,5
Umbria	30.668	1,7	52.160	2,1	82.828	1,9	97	88,6
Sardegna	69.719	3,9	94.929	3,8	164.648	3,8	105	100,6
Sicilia	215.690	12,2	276.743	11,0	492.433	11,5	103	107,4
Puglia	179.127	10,1	260.872	10,3	439.999	10,2	113	115,1
Campania	254.662	14,4	345.866	13,7	600.528	14,0	107	121,1
Calabria	103.209	5,8	132.042	5,2	235.251	5,5	128	130,9
Totale	1.771.443	100,00	2.527.371	100,00	4.298.814	100,00	73	72,90
Totale								
Lazio	664.486	8,3	837.656	8,4	1.502.142	8,4	263	271,5
Sicilia	578.892	7,2	658.147	6,6	1.237.039	6,9	258	273,4
Liguria	213.426	2,7	279.113	2,8	492.539	2,7	326	274,0
Trentino	120.212	1,5	139.049	1,4	259.261	1,4	256	277,1
Valle d'Aosta	15.165	0,2	17.789	0,2	32.954	0,2	288	277,7
Sardegna	220.119	2,7	257.718	2,6	477.837	2,7	304	284,2
Toscana	509.032	6,3	632.680	6,4	1.141.712	6,4	312	286,4
Friuli V.G.	168.518	2,1	215.779	2,2	384.297	2,1	322	288,6
Molise	39.626	0,5	52.219	0,5	91.845	0,5	318	291,9
Abruzzo	171.764	2,1	218.673	2,2	390.437	2,2	308	294,5
Campania	631.973	7,9	780.401	7,9	1.412.374	7,9	252	294,5
Basilicata	72.444	0,9	92.396	0,9	164.840	0,9	309	299,5
Veneto	677.638	8,4	792.427	8,0	1.470.065	8,2	303	300,5
Piemonte	623.398	7,8	797.345	8,0	1.420.743	7,9	334	307,2
Puglia	545.391	6,8	647.367	6,5	1.192.758	6,6	307	311,6
Emilia Romagna	633.686	7,9	798.767	8,0	1.432.453	8,0	322	314,9
Lombardia	1.383.086	17,2	1.717.157	17,3	3.100.243	17,2	310	317,8
Marche	221.493	2,8	290.199	2,9	511.692	2,8	345	320,2
Umbria	134.459	1,7	176.044	1,8	310.503	1,7	364	328,2
Calabria	258.598	3,2	333.191	3,4	591.789	3,3	322	331,0
Totale residenti in Italia	7.883.496	98,0	9.734.117	97,9	17.617.523	98,0	299	298,7
Esteri	163.520	2,0	205.106	2,1	368.626	2,1		
Totale	8.046.926	100,00	9.939.223	100,00	17.986.149	100,00		

(1) Numero di pensioni per 1000 residenti standardizzato rispetto la distribuzione per età della popolazione

(2) Le prestazioni assistenziali relative al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta riguardano solo le pensioni/assegni sociali in quanto le prestazioni di invalidità civile vengono erogate direttamente dalle province autonome

Passando alla distribuzione territoriale degli importi erogati (Figura 7) ai residenti in Italia, si osserva che il 55,9% delle somme stanziare a inizio anno sono destinate all'Italia settentrionale (per la categoria Vecchiaia la percentuale passa al 60,4%), il 24,4% all'Italia meridionale e le isole (per la categoria Pensioni e assegni sociali la percentuale passa al 56,3%), il 19,7% all'Italia centrale. Si fa presente che l'Istituto eroga 399 milioni di euro a soggetti residenti all'estero

Figura 7. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI MEDI MENSILI E COMPLESSIVI ANNUI DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025



La distribuzione per età

L'analisi della distribuzione per età (Figura 8) evidenzia una età media dei pensionati di 74,1 anni con una differenza tra i due generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne).

Riguardo le pensioni della categoria vecchiaia, si osserva che il 24,7% delle pensioni è erogato a persone di età inferiore a 70 anni; tale percentuale si alza fino al 27,0% per i pensionati di vecchiaia di sesso maschile. Ciò è giustificato dall'elevato numero di pensioni di anzianità liquidate negli anni passati.


Il 74,0% dei titolari di pensioni di invalidità previdenziale di sesso maschile hanno età inferiore a 70 anni, mentre le pensionate titolari della stessa categoria di pensione hanno per il 34,1% età superiore o uguale a 80 anni. Ciò dipende dal fatto che gran parte delle pensioni di invalidità liquidate prima della legge 222/1984 è di sesso femminile (fatto dovuto anche alla maggiore longevità delle donne), mentre, l'invalidità previdenziale liquidata con la normativa vigente è una prestazione a carattere maggiormente maschile (per le liquidate nel 2023 il tasso di mascolinità delle pensioni di invalidità previdenziale è stato del 62,1%).

Si nota che anche nell'invalidità civile, i titolari di sesso maschile si concentrano nelle prime classi di età; il 67,5% dei titolari di prestazioni di invalidità civile di sesso maschile ha un'età inferiore a 70 anni; tale percentuale scende al 44,4% per le titolari di sesso femminile che invece presentano una concentrazione molto alta nelle età avanzate (45,1% per età uguali o superiori a 80 anni).

Tavola 11. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CLASSI DI ETÀ, CATEGORIA E SESSO

Classi di età	Vecchiaia		Invalidità previdenziale		Superstiti		Pensioni e assegni sociali		Prestazioni agli invalidi civili		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Maschi												
Minore di 70	1.472.428	27,0	282.088	74,00	114.738	25,9	85.817	25,5	968.599	67,5	2.923.670	36,3
da 70 a 74	1.193.581	21,9	29.210	7,7	44.848	10,1	112.613	33,5	60.607	4,2	1.440.859	17,9
da 75 a 79	1.174.382	21,6	23.572	6,18	64.213	14,5	75.728	22,5	83.645	5,8	1.421.540	17,7
da 80 a 84	838.358	15,4	15.950	4,2	74.576	16,8	37.476	11,1	99.597	6,9	1.065.957	13,3
da 85 a 89	540.922	9,9	15.548	4,08	81.819	18,4	18.903	5,6	116.924	8,2	774.116	9,6
90 e oltre	230.984	4,2	14.826	3,9	63.440	14,3	6.172	1,8	105.362	7,3	420.784	5,2
Totale	5.450.655	100	381.194	100	443.634	100	336.709	100	1.434.734	100	8.046.926	100
<i>Età media</i>	<i>75,7</i>		<i>65,1</i>		<i>77,0</i>		<i>74,8</i>		<i>54,8</i>		<i>71,5</i>	
Femmine												
Minore di 70	873.367	21,5	148.413	53,66	541.010	17,6	122.745	22,4	878.225	44,4	2.563.760	25,8
da 70 a 74	809.419	20,0	17.801	6,4	335.962	10,9	163.461	29,8	75.395	3,8	1.402.038	14,1
da 75 a 79	837.823	20,7	16.177	5,85	515.156	16,7	127.795	23,3	132.619	6,7	1.629.570	16,4
da 80 a 84	674.076	16,6	19.710	7,1	596.999	19,4	75.334	13,7	209.776	10,6	1.575.895	15,9
da 85 a 89	529.910	13,1	27.193	9,83	608.138	19,8	40.291	7,4	309.457	15,6	1.514.989	15,2
90 e oltre	332.658	8,2	47.305	17,1	480.735	15,6	18.472	3,4	373.801	18,9	1.252.971	12,6
Totale	4.057.253	100	276.599	100	3.078.000	100	548.098	100	1.979.273	100	9.939.223	100
<i>Età media</i>	<i>77,5</i>		<i>71,5</i>		<i>79,6</i>		<i>75,8</i>		<i>69,0</i>		<i>76,2</i>	
Totale												
Minore di 70	2.345.795	24,7	430.501	65,45	655.748	18,6	208.562	23,6	1.846.824	54,1	5.487.430	30,5
da 70 a 74	2.003.000	21,1	47.011	7,2	380.810	10,8	276.074	31,2	136.002	4,0	2.842.897	15,8
da 75 a 79	2.012.205	21,2	39.749	6,04	579.369	16,5	203.523	23,0	216.264	6,3	3.051.110	17,0
da 80 a 84	1.512.434	15,9	35.660	5,4	671.575	19,1	112.810	12,8	309.373	9,1	2.641.852	14,7
da 85 a 89	1.070.832	11,3	42.741	6,50	689.957	19,6	59.194	6,7	426.381	12,5	2.289.105	12,7
90 e oltre	563.642	5,9	62.131	9,5	544.175	15,5	24.644	2,8	479.163	14,0	1.673.755	9,3
Totale	9.507.908	100	657.793	100	3.521.634	100	884.807	100	3.414.007	100	17.986.149	100
<i>Età media</i>	<i>76,5</i>		<i>67,8</i>		<i>79,3</i>		<i>75,4</i>		<i>63,0</i>		<i>74,1</i>	

Figura 8. DISTRIBUZIONE DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CLASSI DI ETÀ'



Dall'analisi dei coefficienti grezzi di pensionamento (Tavola 14) si rileva che la popolazione fra 75 e 79 anni ha in media circa una pensione a testa (1.032,8 per 1.000 residenti) e quella di età superiore a 90 anni quasi due (1.931,4 per 1.000 residenti). Ciò accade perché, in linea generale, con l'avanzare dell'età sussiste una maggiore probabilità di invalidarsi e/o di rimanere vedove/vedovi.

Tavola 12. PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 - COEFFICIENTE DI PENSIONAMENTO GREZZO ⁽¹⁾ PER CLASSI DI ETA', CATEGORIA E SESSO – TITOLARI RESIDENTI IN ITALIA

Classi di importo mensili	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Prestazioni		Totale	
	Numero	% sul	Numero	% sul	Numero	% sul	Numero	% sul	Numero	% sul
	Pensioni	totale	Pensioni	totale	Pensioni	totale	Pensioni	totale	Pensioni	totale
Maschi										
Fino a 749,99	922.108	16,9	185.981	48,79	383.631	86,5	1.748.684	98,7	3.240.404	40,3
<i>di cui titolari di prestazioni legate al reddito*</i>	177.685		79.645		108.270		336.709		1.194.400	
da 750,00 a 1.499,99	1.364.771	25,0	141.753	37,19	53.818	12,1	22.759	1,3	1.583.101	19,7
da 1.500,00 a 2.249,99	1.598.768	29,3	39.704	10,4	5.160	1,2	-	-	1.643.632	20,4
da 2.250,00 a 2.999,99	941.992	17,3	10.411	2,73	772	0,2	-	-	953.175	11,9
3.000,00 e oltre	623.016	11,4	3.345	0,9	253	0,1	-	-	626.614	7,8
Totale	5.450.655	100	381.194	100	443.634	100	1.771.443	100	8.046.926	100
<i>Importo medio mensile</i>	<i>1.816,51</i>		<i>946,70</i>		<i>507,75</i>		<i>562,37</i>		<i>1.416,09</i>	
Femmine										
Fino a 749,99	1.956.168	48,2	202.255	73,12	1.713.101	55,7	2.501.028	99,0	6.372.552	64,1
<i>di cui titolari di prestazioni legate al reddito*</i>	1.030.115		109.190		704.176		548.098		2.951.513	
da 750,00 a 1.499,99	1.268.526	31,3	64.514	23,32	1.104.157	35,9	26.343	1,0	2.463.540	24,8
da 1.500,00 a 2.249,99	529.135	13,0	8.033	2,9	199.602	6,5	-	-	736.771	7,4
da 2.250,00 a 2.999,99	204.265	5,0	1.436	0,52	42.664	1,4	-	-	248.365	2,5
3.000,00 e oltre	99.159	2,4	361	0,1	18.476	0,6	-	-	117.996	1,2
Totale	4.057.253	100	276.599	100	3.078.000	100	2.527.371	100	9.939.223	100
<i>Importo medio mensile</i>	<i>1.041,07</i>		<i>673,48</i>		<i>823,07</i>		<i>540,16</i>		<i>828,26</i>	
Totale										
Fino a 749,99	2.878.276	30,3	388.236	59,02	2.096.732	59,5	4.249.712	98,9	9.612.956	53,5
<i>di cui titolari di prestazioni legate al reddito*</i>	1.207.800		188.835		812.446		884.807		4.145.913	
da 750,00 a 1.499,99	2.633.297	27,7	206.267	31,36	1.157.975	32,9	49.102	1,1	4.046.641	22,5
da 1.500,00 a 2.249,99	2.127.903	22,4	47.737	7,3	204.762	5,8	-	-	2.380.403	13,2
da 2.250,00 a 2.999,99	1.146.257	12,1	11.847	1,80	43.436	1,2	-	-	1.201.540	6,7
3.000,00 e oltre	722.175	7,6	3.706	0,6	18.729	0,5	-	-	744.610	4,1
Totale	9.507.908	100	657.793	100	3.521.634	100	4.298.814	100	17.986.149	100
<i>Importo medio mensile</i>	<i>1.485,62</i>		<i>831,81</i>		<i>783,35</i>		<i>548,61</i>		<i>1.091,25</i>	

(1) Numero di pensioni per 1000 residenti

La distribuzione per importi

Analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni (Figura 9) si osserva una forte concentrazione nelle classi basse. Infatti, il 53,5% delle pensioni ha un importo inferiore a 750,00 euro. Questa percentuale, che per le donne raggiunge il 64,1%, costituisce solo una misura indicativa della "povertà", per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi.

A tal fine, nella Tavola 13, si evidenzia che delle 9.612.956 pensioni con importo inferiore a 750 euro, solo il 43,1% (4.145.913) beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi, quali integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidità civile. In questo contesto il divario tra i due sessi è accentuato; infatti, per gli uomini la percentuale di prestazioni con importo inferiore a 750 euro scende al 40,3% e se si analizza la situazione della categoria vecchiaia, si osserva che questa percentuale scende al 16,9% e di queste solo il 19,3% è costituito da pensioni in possesso dei

requisiti per il sostegno del reddito. Sempre per i maschi, si osserva che il 46,6% delle pensioni di vecchiaia è di importo compreso fra 1.500 e 3.000 euro.

Figura 9. DISTRIBUZIONE DELLE PENSIONI VIGENTI ALL'1.1.2025 PER CLASSI DI IMPORTO E SESSO




Tavola 13. PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2025 DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI IMPORTO

Classi di importo mensili	Vecchiaia		Invalidità previdenziale		Superstiti		Prestazioni assistenziali		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Maschi										
Fino a 749,99	922.108	16,9	185.981	48,79	383.631	86,5	1.748.684	98,7	3.240.404	40,3
<i>di cui titolari di prestazioni legate al reddito*</i>	177.685		79.645		108.270		336.709		1.194.400	
da 750,00 a 1.499,99	1.364.771	25,0	141.753	37,19	53.818	12,1	22.759	1,3	1.583.101	19,7
da 1.500,00 a 2.249,99	1.598.768	29,3	39.704	10,4	5.160	1,2	-	-	1.643.632	20,4
da 2.250,00 a 2.999,99	941.992	17,3	10.411	2,73	772	0,2	-	-	953.175	11,9
3.000,00 e oltre	623.016	11,4	3.345	0,9	253	0,1	-	-	626.614	7,8
Totale	5.450.655	100	381.194	100	443.634	100	1.771.443	100	8.046.926	100
<i>Importo medio mensile</i>	<i>1.816,51</i>		<i>946,70</i>		<i>507,75</i>		<i>562,37</i>		<i>1.416,09</i>	
Femmine										
Fino a 749,99	1.956.168	48,2	202.255	73,12	1.713.101	55,7	2.501.028	99,0	6.372.552	64,1
<i>di cui titolari di prestazioni legate al reddito*</i>	1.030.115		109.190		704.176		548.098		2.951.513	
da 750,00 a 1.499,99	1.268.526	31,3	64.514	23,32	1.104.157	35,9	26.343	1,0	2.463.540	24,8
da 1.500,00 a 2.249,99	529.135	13,0	8.033	2,9	199.602	6,5	-	-	736.771	7,4
da 2.250,00 a 2.999,99	204.265	5,0	1.436	0,52	42.664	1,4	-	-	248.365	2,5
3.000,00 e oltre	99.159	2,4	361	0,1	18.476	0,6	-	-	117.996	1,2
Totale	4.057.253	100	276.599	100	3.078.000	100	2.527.371	100	9.939.223	100
<i>Importo medio mensile</i>	<i>1.041,07</i>		<i>673,48</i>		<i>823,07</i>		<i>540,16</i>		<i>828,26</i>	
Totale										
Fino a 749,99	2.878.276	30,3	388.236	59,02	2.096.732	59,5	4.249.712	98,9	9.612.956	53,5
<i>di cui titolari di prestazioni legate al reddito*</i>	1.207.800		188.835		812.446		884.807		4.145.913	
da 750,00 a 1.499,99	2.633.297	27,7	206.267	31,36	1.157.975	32,9	49.102	1,1	4.046.641	22,5
da 1.500,00 a 2.249,99	2.127.903	22,4	47.737	7,3	204.762	5,8	-	-	2.380.403	13,2
da 2.250,00 a 2.999,99	1.146.257	12,1	11.847	1,80	43.436	1,2	-	-	1.201.540	6,7
3.000,00 e oltre	722.175	7,6	3.706	0,6	18.729	0,5	-	-	744.610	4,1
Totale	9.507.988	100	657.793	100	3.521.634	100	4.298.814	100	17.986.149	100
<i>Importo medio mensile</i>	<i>1.485,62</i>		<i>831,81</i>		<i>783,35</i>		<i>548,61</i>		<i>1.091,25</i>	

*Pensioni integrate al minimo, pensioni con maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali pensioni di invalidità civile

GLOSSARIO

Assegno di invalidità previdenziale: prestazione legata al versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo. L'assegno è compatibile con l'attività lavorativa. Ha durata triennale e confermabile per periodi della stessa durata. Dopo il secondo rinnovo l'assegno è considerato permanente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

Assegno sociale: prestazione economica erogata ai cittadini sia italiani sia stranieri in possesso dei seguenti requisiti anagrafici ed economici: 67 anni (nel 2019-2020) residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale e stato di bisogno economico. In particolare, il diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso in cui il richiedente sia legalmente sposato. L'assegno sociale è stato introdotto con legge 335/1995 e dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Coefficiente di pensionamento grezzo: Numero di pensioni per 1000 residenti.

Coefficiente di pensionamento standardizzato: Media dei valori assunti dai coefficienti specifici di pensionamento (rapporto tra il numero di pensioni i cui titolari abbiano una determinata età e la popolazione residente della stessa età) ponderata con riferimento alla composizione di una popolazione assunta come standard.

Data di decorrenza della pensione: data di maturazione del diritto a pensionamento

Data di liquidazione della pensione: data di presa in carico contabile della pensione

Importo complessivo annuo: Importo annuo delle pensioni vigenti al 1° gennaio. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l'importo mensile della pensione pagata al 1° gennaio dell'anno e il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato economico di bilancio).

Indennità di accompagnamento: Convenzionalmente comprendono l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali, le indennità di frequenza per i minori di 18 anni, le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, le indennità di assistenza e di accompagnamento per i ciechi assoluti. Le indennità spettano al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni reddituali.

Ivs: Invalidità, vecchiaia e superstiti. Tipologia di pensioni erogate agli assicurati dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e delle gestioni sostitutive e integrative.

Pensione: la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemeranza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di

pensioni indirette a favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione.

Pensione ai superstiti: trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.

Pensione assistenziale: Pensione erogata a cittadini con reddito scarso o insufficiente, inferiore ai limiti di legge e indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta.

Pensione di anzianità/anticipata: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità: prestazione economica, legata al versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisito indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali.

Pensione di invalidità civile: pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 per cento.

Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS): pensione corrisposta dai regimi previdenziali di base e complementare in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).

Pensione di invalidità previdenziale ante Legge 222/1984: prestazione legata al versamento di contributi e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di guadagno. La prestazione è stata abolita dalla Legge 222/1984, che ha introdotto l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Sono rimasti, a tutela di alcune classi di lavoratori, i requisiti di invalidità assimilabili alla vecchia normativa; tale invalidità specifica è compresa nella categoria dell'invalidità previdenziale ante Legge 222/1984.

Pensione di vecchiaia: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento e che siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

Pensione sociale: pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi minimi e ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita dall'assegno sociale (legge n. 335 del 1995).

Pensione sociale da ex invalido civile: pensione ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita dall'assegno sociale (legge n. 335 del 1995).

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL): il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti in un paese in un dato periodo di tempo. È considerato la misura della ricchezza prodotta in un determinato periodo

Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l'Italia si considerano le seguenti ripartizioni: *Nord:* Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; *Centro:* Toscana, Umbria, Marche, Lazio; *Sud e isole:* Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).

Tasso di pensionamento: rapporto percentuale tra il numero delle pensioni e la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno.

Appendice

Evoluzione del sistema pensionistico italiano

Negli ultimi decenni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerose riforme finalizzate al contenimento della spesa, al riordino e all'armonizzazione dei diversi regimi pensionistici.

Il modello pensionistico italiano è basato sul regime tecnico-finanziario della ripartizione pura in quanto i contributi versati dal settore produttivo, aziende e lavoratori, sono utilizzati per pagare le pensioni in essere senza alcun accumulo di capitale; il sistema risulta in equilibrio solo quando, annualmente, il flusso delle entrate contributive è sufficiente ad erogare le prestazioni.

La normativa vigente sino all'inizio degli anni Novanta garantiva un livello di prestazioni massimo prossimo all'80% dell'ultima retribuzione. Il calcolo della pensione era effettuato secondo il metodo retributivo ed il livello della prestazione risultava indipendente dall'età al pensionamento; a ciò si aggiungeva il fatto che i requisiti di età ed anzianità previsti per l'accesso alla pensione erano particolarmente favorevoli.

La combinazione di tali elementi assicurava un livello generale delle prestazioni eccessivo rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Inoltre, il progressivo invecchiamento della popolazione quale effetto combinato dei due fenomeni demografici - aumento della vita media e progressiva riduzione dei tassi di natalità - hanno determinato la crisi irreversibile del sistema. Pertanto, i provvedimenti normativi di modifica dell'ordinamento, da un lato hanno avuto come obiettivo l'innalzamento dell'età pensionabile, dall'altro la diminuzione del livello delle prestazioni erogate.

In ordine cronologico, a partire da 1992, si elencano i principali provvedimenti emanati in materia:

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato)

- Graduale incremento dell'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
- Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
- Graduale allargamento del periodo di riferimento retributivo per il calcolo della pensione dagli ultimi cinque anni agli ultimi dieci anni.
- Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini)

- Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
- Introduzione di una soglia minima di età anagrafica da abbinare ai 35 anni di contribuzione utile per l'accesso alla pensione di anzianità.
- Introduzione delle cosiddette "finestre d'accesso" alla pensione di anzianità.
- Riduzione degli importi delle pensioni di invalidità e di reversibilità in funzione del reddito posseduto.
- Armonizzazione della normativa tra i diversi fondi previdenziali.

- Autorizzazione al cumulo tra pensioni di anzianità liquidata con almeno 35 anni di contribuzione e reddito da lavoro autonomo o dipendente.
- Costituzione del fondo pensione per le casalinghe.
- Revisione della previdenza complementare.
- Istituzione della gestione separata, con estensione delle tutele previdenziali ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai professionisti senza copertura assicurativa.

La riforma Dini, ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995: ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi si applica il vecchio sistema retributivo; a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996; ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

Con il sistema contributivo la pensione non è più legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa. L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Riforma Prodi)

- Aumento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi.
- Piena parificazione dei pensionamenti anticipati nel pubblico impiego alle pensioni di anzianità erogate dall'Inps.
- Blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni)

- Introduzione del cosiddetto "scalone", con contestuale inasprimento dei requisiti per la pensione di anzianità ed innalzamento, con decorrenza 1° gennaio 2008, dell'età anagrafica da 57 a 60 anni.
- In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di accedere alla pensione di anzianità alle donne che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che abbiano un'età pari o superiore a 57 anni se lavoratrici dipendenti e a 58 anni se autonome, a condizione che optino per il calcolo integralmente contributivo della pensione (c.d. Opzione donna).
- Modifiche dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
- Incentivo (super bonus) del 32,70% per i lavoratori dipendenti che rinviavano la pensione di anzianità.
- Riduzione da 4 a 2 delle finestre d'uscita per le pensioni di anzianità.

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero)

- Abolizione del sistema delle "quote".
- Estensione a tutti del contributivo pro-rata.

- Innalzamento età minima, equiparazione donne-uomini.
- Fascia flessibile di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.1.1996: 63-70 anni.
- Clausole di salvaguardia per chi ha maturato i requisiti di accesso entro il 31/12/2011, donne del regime sperimentale oltre ad alcune specifiche categorie di lavoratori (mobilitati, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati ai versamenti volontari).

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

- Le lavoratrici che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l'opzione donna ed andare in pensione con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015.
- In via sperimentale per il triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti del settore privato a cui manchino non più di tre anni alla pensione di vecchiaia possono andare in part-time al 40-60%, senza che la busta paga e l'assegno pensionistico subiscano detrazioni.
- Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla legge 147/2013.

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

- È stato introdotto l'anticipo pensionistico APE che consente di ritirarsi a 63 anni: l'APE volontaria e aziendale e l'APE sociale.
- *APE volontaria*: si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che deve avere una durata minima di 6 mesi. Può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che soddisfino le seguenti condizioni al momento della richiesta: almeno 63 anni di età; possesso di almeno 20 anni di contribuzione; importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo; non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
- *APE aziendale*: si tratta di una misura sperimentale per le aziende, in particolare quelle coinvolte in processi di ristrutturazione o crisi, con lavoratori in esubero, che permetteva di anticipare il pensionamento dei lavoratori che avevano i requisiti necessari, ovverosia almeno 63 anni e 20 anni di contributi. I costi dell'uscita anticipata erano posti a carico del datore di lavoro, previo accordo con il dipendente, anche compensando il montante contributivo individuale del lavoratore attraverso un versamento Inps
- *APE sociale*: si tratta di una indennità erogata direttamente dall'INPS fino al compimento dell'età pensionabile. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500,00 lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione. Può essere richiesta con almeno 63 anni di età, almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni e cessazione dell'attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

- È stata allargata l'opzione Donna alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell'anno: possono usufruire dell'opzione anche le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome, sempre con 35 anni di anzianità contributiva.
- È stata ampliata la possibilità di cumulo contributivo gratuito tra i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese le casse professionali, per raggiungere sia la pensione di vecchiaia sia la pensione anticipata. Tale possibilità era stata già introdotta dalla L. 228/2012 per le pensioni di vecchiaia senza requisito autonomo.
- Per i lavoratori precoci è stato aperto (dal 1° maggio 2017) un canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica; tali lavoratori devono aver lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo; inoltre devono risultare in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
- Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, a tutte le pensioni anticipate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.
- Sono abolite le finestre mobili per i lavoratori addetti a mansioni usuranti: tali lavoratori non dovranno più attendere 12 o 18 mesi per poter beneficiare della pensione anticipata. Inoltre, l'adeguamento alla speranza di vita sarà bloccato fino al 2025. Tali lavoratori dovranno aver svolto le attività usuranti in un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito), oppure aver svolto lavori usuranti per metà dell'intera vita lavorativa.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

Per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento, la legge di bilancio:

- modifica il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; prevede inoltre che gli adeguamenti, a decorrere dal 2021, non possano essere superiori a 3 mesi e che eventuali variazioni negative debbano essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi;
- esclude dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo allegato B⁵.
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette "usuranti"), di cui all'articolo 1 del D.lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori abbiano 30 anni di anzianità contributiva.

Relativamente all'APE la legge di bilancio:

- proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) l'Ape volontaria;
- estende la possibilità di accesso ai lavoratori a tempo determinato a patto che possano vantare 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano finito da almeno 3 mesi di percepire la prestazione per disoccupazione loro spettante e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- estende la possibilità di accesso a chi assiste un familiare entro il 2° grado;
- interviene sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- amplia di 4 categorie quelle inizialmente previste per l'accesso all'APE sociale integrandole con quelle inserite nell'allegato B alla Legge di bilancio.

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26

I principali interventi di tipo previdenziale disposti dal Decreto-legge prevedono:

- l'introduzione della quota 100 per il triennio 2019-2021, con la combinazione fissa 62 anni e 38 anni di contributi senza penalità, per accedere alla pensione in aggiunta ai canali di pensionamento attualmente vigenti (pensione anticipata e pensione di vecchiaia); dalla maturazione del requisito è prevista una finestra trimestrale per la decorrenza della pensione.
- la proroga dell'Opzione donna per le nate entro il 1960 (1959 le autonome) che abbiano 35 anni di contribuzione al 31.12.2018;
- l'estensione di un anno dell'ape sociale per le categorie disagiate;
- la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata fino al 2026; viene introdotta una finestra trimestrale di tre mesi per la decorrenza della pensione.
- introduzione del Reddito/Pensione di Cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà, rivolto ai nuclei familiari che risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza e finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. La Pensione di cittadinanza è prevista per i nuclei familiari i cui i componenti abbiano tutti età pari o superiore a 67 anni.

⁵ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature

- la modifica della rivalutazione delle pensioni stretta all'indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il triennio 2019-2021;
- l'introduzione del contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 100mila euro lordi annui.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

La legge di bilancio 2020 conferma, per il comparto pensioni, Quota 100, Opzione donna e Ape sociale, rivede la disciplina della perequazione automatica delle pensioni e del riscatto dei contributi.

In particolare, la manovra prevede:

- la modifica della disciplina transitoria della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 e l'introduzione di una nuova disciplina a regime, a partire dal 2022. Per gli anni 2020-2021, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria precedente, la quale prevedeva un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo). A decorrere dal 2022 la perequazione verrà applicata: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
- la proroga per tutto il 2020 dell'APE sociale. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- la conferma per il 2020 e il 2021 di Quota 100, la pensione sperimentale che consente di lasciare il lavoro al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (ovvero quando la somma dell'età e degli anni di contributi versati sia pari a 100).
- la proroga di Opzione donna per tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come previsto precedentemente. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome

Sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte costituzionale

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento al milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

La legge di bilancio 2021 prevede nella parte relativa alle pensioni:

- la proroga per tutto il 2021 dell'APE sociale. Dal 1° gennaio 2021 possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- la proroga di Opzione donna per tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, entro il 31 dicembre 2020.
- l'introduzione della nona salvaguardia che garantisce la permanenza delle regole di pensionamento vigenti nell'assicurazione pubblica obbligatoria prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero a favore di 2.400 soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro. Al pari di quanto previsto nelle otto precedenti salvaguardie pensionistiche, i beneficiari della misura continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.
- la proroga fino al 2023 del periodo di permanenza nell'isopensione, la prestazione di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che era stato elevato a sette anni dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente al periodo 2018-2020.
- la proroga della sperimentazione del contratto di espansione fino alla fine del 2021 che viene esteso alle aziende con almeno 250 lavoratori.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)

La legge di bilancio 2022 prevede nella parte relativa alle pensioni:

- la possibilità di richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102 per coloro che, nel corso del 2022, compiano almeno 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell'anno, l'accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022
- la proroga di Opzione donna. In particolare, si estende la possibilità di optare per il regime del trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici (almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome), e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2021;
- la proroga per l'anno 2022 dell'Ape sociale per la quale si prevede anche l'ampliamento della platea degli addetti ai lavori gravosi ammessi al beneficio. I requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari sono: compimento del 63° anno di età e cessazione dell'attività lavorativa. I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza: 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento in poi; 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi; 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;
- la proroga del contratto di espansione fino alla fine del 2023, che viene ulteriormente esteso anche alle aziende con almeno 50 dipendenti.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

La legge di bilancio 2023 prevede nella parte relativa alle pensioni:

- l'introduzione di Quota 103, anche detta "pensione anticipata flessibile": 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31.12.2023. Restano ferme le finestre mobili di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. A differenza delle vecchie combinazioni (Quota 100 e Quota 102) la Quota 103 è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo (circa 2.818 euro lordi mensili) sino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni). Chi ha raggiunto i requisiti per la Quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021 o quelli per Quota 102 (64 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2022 può, comunque, presentare domanda di pensionamento anche nel 2023.
- la proroga di Opzione donna seppur vincolata a requisiti più stringenti. Potranno accedervi le lavoratrici con 60 anni (requisito valido sia per le dipendenti che le autonome) e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2022 ma a condizione di essere «caregiver», invalide non inferiore al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi. È previsto uno sconto sul requisito anagrafico di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni; per le licenziate o dipendenti di aziende in crisi il requisito anagrafico è fissato a 58 anni a prescindere dal numero dei figli.
- la proroga dell'Ape sociale con immutate sia le categorie di lavoratori che possono accedere alla misura (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti a mansioni gravose) sia i relativi requisiti (63 anni e 30/36 anni di contributi a seconda dei profili di tutela);
- l'applicazione, per gli anni 2023-2024, del meccanismo di perequazione basato sugli aumenti sull'importo complessivo in misura secca e per scaglioni progressivi. In particolare, i trattamenti pensionistici vengono rivalutati, nel 2023, del 100% dell'inflazione per importi fino a 4 volte il trattamento minimo, dell'85% dell'inflazione per importi complessivi dei trattamenti fino a 5 volte il minimo, del 53% fino a 6 volte, del 47% fino a 8, del 37% fino a 10 e del 32% oltre le 10 volte il minimo. Previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.
- nel biennio 2023-2024 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è riconosciuto un trattamento transitorio dell'1,5% per l'anno 2023, elevati al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e del 2,7% per l'anno 2024. Tale incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate con il reddito.

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)

La legge di bilancio 2024 prevede per quanto riguarda le pensioni:

- la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi), ma con il calcolo della pensione interamente contributivo e con il tetto dell'assegno pari a quattro volte il trattamento minimo (invece che a cinque) sino al compimento di 67 anni. Inoltre, la durata delle finestre mobili aumenta a 7 mesi per i dipendenti privati e a 9 per i dipendenti pubblici.
- la proroga di Opzione Donna con requisito anagrafico aumentato di un anno. Potranno accedervi le lavoratrici con 61 anni di età e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2023, sempre che

siano «caregiver», invalide non inferiori al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

- la proroga di Ape sociale sino al 31 dicembre 2024 ma con requisito anagrafico aumentato: si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Manca inoltre l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene anche aggiunta la regola dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.
- per i contributivi puri, l'eliminazione del limite di 1,5 volte l'assegno sociale per chi accede alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. Per chi invece anticipa la pensione a 64 anni, l'assegno dovrà essere pari almeno a 3 volte l'assegno sociale (salvo si tratti di donne con figli che avranno soglie più basse); inoltre l'assegno non potrà eccedere le 5 volte il trattamento minimo Inps fino al raggiungimento dell'età legale di vecchiaia, verrà introdotta una finestra mobile di tre mesi e il requisito contributivo di 20 anni sarà adeguato alla speranza di vita ISTAT.
- la conferma del modulo perequativo introdotto dal 1° gennaio 2023 con una riduzione della percentuale di rivalutazione riconosciuta ai trattamenti superiori a 10 volte il trattamento minimo, che scende dal 32 al 22%.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)

La Legge di Bilancio 2025 introduce varie misure volte offrire maggiore flessibilità nel pensionamento e a sostenere i pensionati con assegni più bassi. Di seguito i principali dettagli:

- **Pensione anticipata per i contributivi puri:** dal 2025 i lavoratori con contribuzione interamente nel sistema contributivo, ossia coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, possono accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di 64 anni di età, 25 anni di anzianità contributiva e l'importo della pensione pari a 3 volte l'assegno sociale. Per raggiungere l'importo minimo richiesto, è possibile includere nel calcolo anche la rendita derivante da fondi di previdenza complementare.
- **Proroga di "Quota 103", "Opzione donna", e "Ape sociale":** tali misure vengono estese fino al 31.12.2025 con gli stessi requisiti, sia di tipo anagrafico e contributivo, sia di altro tipo definiti dalla legge di bilancio precedente.
- **Estensione della platea dei beneficiari del "Bonus Maroni" e defiscalizzazione del bonus:** può proseguire l'attività lavorativa, avendo in busta paga l'accredito dei contributi a proprio carico, non solo chi ha raggiunto i requisiti della "Quota 103", ma anche chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Inoltre, il bonus a partire dal 2025 sarà esentasse; ciò significa che i lavoratori che scelgono di rinviare il pensionamento riceveranno un incremento netto dello stipendio pari alla quota di contributi previdenziali a loro carico.
- **Aumento delle pensioni al minimo:** è previsto una perequazione aggiuntiva del 2,2% nel 2025 per le pensioni al minimo e dell'1,3% nel 2026.

Pensione di vecchiaia

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico: per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

Anni	Uomini	Donne	
		Dipendenti private	Lavoratrici autonome
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019 -2025	67 anni	67 anni	67 anni

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore all'importo dell'assegno sociale;
- b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi e dal 2019 di 71 anni.

Pensione anticipata

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata, che presenta i requisiti contributivi illustrati nel seguente schema:

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019-2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014, è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

I soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019-2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (eccetto quella derivante da prosecuzione volontaria), e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti al diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

b) Al compimento di 64 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, con almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e se l'importo mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (ridotto in caso di donne con figli). Per chi ha aderito a forme di previdenza complementare l'importo minimo richiesto può essere raggiunto sommando la pensione pubblica con quella complementare. L'assegno non potrà eccedere le 5 volte il trattamento minimo Inps fino al raggiungimento dell'età legale di vecchiaia. La pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e il requisito contributivo di 20 anni sarà adeguato alla speranza di vita ISTAT.